

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2024-4061 del 23/07/2024 |
| Oggetto | D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta SOCIETA' AGRICOLA IL BUE S.R.L. con sede legale nel Comune di Bolzano (BZ), Piazza del Grano, n. 3. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio di un impianto per la produzione di biometano da biomasse agricole e sottoprodotti agro-zootecnici, con capacita' produttiva pari a 500 Sm3/h, dalla riconversione di n. 2 impianti di produzione di biogas, ubicato nel Comune di Ostellato (FE), Via delle Serre n. 1/A. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2024-4226 del 23/07/2024 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara |
| Dirigente adottante | MARCO ROVERATI |

Questo giorno ventitre LUGLIO 2024 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Sinadoc 3604/2024/MB/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Ditta **SOCIETA' AGRICOLA IL BUE S.R.L.** con sede legale nel Comune di Bolzano (BZ), Piazza del Grano, n. 3. **Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio di un impianto per la produzione di biometano da biomasse agricole e sottoprodotti agro-zootecnici, con capacità produttiva pari a 500 Sm³/h, dalla riconversione di n. 2 impianti di produzione di biogas**, ubicato nel Comune di Ostellato (FE), Via delle Serre n. 1/A.

Il Dirigente Delegato del Servizio SAC di Arpae-Ferrara, Dott. Marco Roverati

VISTA la domanda per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, trasmessa in data 01.12.2023, compresa nella documentazione acquisita al Prot. di Arpae con il n. PG/2023/205307 del 01.12.2023, con completamento in data 11.12.2023 (Prot. Arpae n. PG/2023/209344 del 11.12.2023), dalla Ditta SOCIETA' AGRICOLA IL BUE S.R.L., nella persona del Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Bolzano (BZ), Piazza del Grano, n. 3 ed impianto nel Comune di Ostellato (FE), Via delle Serre n. 1/A;

DATO ATTO che la domanda di A.U.A. sopra citata fa parte della documentazione trasmessa dalla Ditta nell'ambito del Procedimento avviato dal Servizio SAC-Unità Autorizzazioni Complesse e Energia, con la nota Prot. n. PG/2023/215467 del 19.12.2023, relativo a istanza di Autorizzazione Unica ex D.Lgs 387/03 (di cui ai Protocolli Arpae sopra citati), riguardante lo stesso impianto;

CONSIDERATO che l'impianto di cui sopra effettuerà l'attività di produzione di biometano da biomasse agricole e sottoprodotti agro-zootecnici, con capacità produttiva pari a 500 Sm³/h;

PRESO ATTO CHE, come dichiarato nella documentazione allegata all'istanza:

La Società Agricola Il Bue s.r.l., con sede legale in Piazza del Grano, 3 – 39100 Bolzano (BZ) è titolare di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, biogas, prodotto dalla digestione anaerobica di biomasse agricole da colture dedicate e sottoprodotti di origine agro industriale. La potenzialità dell'impianto è pari a 999 kWel. L'impianto è ubicato in Comune di Ostellato (FE), in Via delle Serre n. 1/A.

La Società Agricola Il Bue s.r.l. intende riconvertire l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile biogas in un impianto di produzione di biometano ai sensi del Decreto Direttoriale n. 23 del 13 gennaio 2023 recante "Regole applicative del DM n. 340 del 15 settembre 2022 recante disposizioni per l'incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale".

E' inoltre presente l'impianto di produzione di biogas della Società Fri-El Euganea s.r.l., ubicato in Via delle Serre, 1/B, adiacente all'impianto di produzione di Biogas della Società Agricola Il Bue s.r.l. e di pari potenzialità.

La Società Agricola Il Bue s.r.l. intende unificare i processi, con riconversione, dei due impianti al fine di trasformare in biometano tutto il biogas prodotto al netto di quello auto-consumato per i propri servizi ausiliari.

Le Aziende Fri-El Euganea s.r.l. e Società Agricola Il Bue s.r.l. sono società distinte appartenenti al gruppo industriale FRI-EL;

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene presentata dalla SOCIETÀ AGRICOLA IL BUE S.R.L. per la nuova attività sopra descritta di produzione di biometano, richiedendo il rilascio dell'A.U.A. per le seguenti autorizzazioni o comunicazioni ricomprese nella stessa:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue;

- Comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del Codice dell'ambiente per l'utilizzazione agronomica degli effluenti;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- Comunicazione o nulla osta relativi all' impatto acustico;

DATO ATTO che allo stato attuale la Società dichiara che sono in essere i seguenti titoli abilitativi:
per la Società Agricola IL BUE S.R.L.:

* Atto P.G. n. 77904/2010 della Provincia di Ferrara, ai sensi del D.Lgs 387/03, Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica (potenza elettrica nominale di 999 kW) alimentato da fonti rinnovabili nel sito di San Giovanni di Ostellato, Via Delle Serre 1/A, Comune di Ostellato (FE);

* Atti di modifica non sostanziale: n. 3405 del 29.05.2014 della Provincia di Ferrara, n. DET-AMB-2017-6509 del 05.12/2017 e n. DET-AMB-2021-2845 del 7/6/2021 di Arpae SAC Ferrara

per la Ditta FRI-EL EUGANEA S.R.L.:

* Atto P.G. n. 8566/2012 della Provincia di Ferrara, ai sensi del D.Lgs 387/03, Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica (potenza elettrica nominale di 999 kW) alimentato da fonti rinnovabili nel sito di San Giovanni di Ostellato, Via Delle Serre 1/B, Comune di Ostellato (FE);

* Atti di modifica non sostanziale: n. 7213 del 25.11.2014, n. 1273 del 09.03.2015 della Provincia di Ferrara, n. DET-AMB-2017-6508 del 05.12.2017;

* Atto n. DET-AMB-2019-3062 del 25.06.2019 (voltura da FRI-EL EUGANEA SOCIETA' AGRICOLA S.r.l. a FRI-EL EUGANEA S.R.L.);

* **Atto n. DET-AMB-2024-924 del 16.02.2024 (voltura a SOC. AGR. IL BUE S.R.L.);**

VISTO il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35";

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e smi;

VISTA la Legge 7 Aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";

VISTA la Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

VISTI:

- il D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. - *Norme in materia ambientale*;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. n. 21/2012;
- la L. n. 447/95;
- la L. 7 Agosto 1990, n. 241;
- il D.P.R. n. 227/2011;

VISTI altresì:

- la Delibera di G.R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005, riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
- la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006, riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- la Delibera di G.R. n. 1769/2011 e s.m.i.;
- la Delibera di G.R. n. 1495 del 24.10.2011: “Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas”;
- la Delibera di G.R. n. 1496 del 24.10.2011: “Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/09 - Approvazione degli allegati relativi all'Autorizzazione di Carattere Generale per impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 MWt alimentati a biogas, ai sensi degli articoli 271, comma 3 e 272, comma 2, del D.Lgs 152/2006 - Norme in materia ambientale”;
- il Decreto Direttoriale MinAmbiente 28 Giugno 2023, n. 309 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera "Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività”;
- il Regolamento Regionale 19 Marzo 2024, n. 2 “Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue”;

VISTA la *Relazione tecnica* del Servizio Territoriale di Arpae-Ferrara, Prot. n. PG/2024/20048 del 01.02.2024 nella quale, in particolare, ha espresso le seguenti valutazioni:

- Relativamente alle emissioni in atmosfera:

“Il progetto prevede la riconversione di due impianti esistenti a biogas in un unico impianto per la produzione di biometano, con capacità produttiva pari a circa 500 Sm³ /h, apportando le seguenti principali modifiche impiantistiche: la sostituzione dei cogeneratori esistenti con un nuovo cogeneratore alimentato a biogas, l’installazione di una nuova caldaia alimentata a biogas, l’installazione di un impianto di up-grading per la purificazione del biogas.

Pertanto:

Per l’Emissione **E1** (Cogeneratore con potenza termica di 1,55 MWt) alimentato a biogas, per soddisfare il fabbisogno elettrico e produrre il calore necessario per il nuovo assetto impiantistico, tenuto conto di quanto indicato al punto 3 (ultimo paragrafo) – parte III – allegato I – parte V – D.Lgs. 152/06, si confermano i limiti indicati dalla Ditta e il sistema di abbattimento proposto;

Per l’Emissione **E2** (Caldaia di backup con potenza termica di 0,56 MWt), alimentata a biogas ed utilizzata per il fabbisogno energetico dell’impianto, in particolare nel periodo invernale, tenuto conto di quanto indicato al punto 1.3 (ultimo paragrafo) – parte III – allegato I – parte V – D.Lgs. 152/06, si confermano i limiti indicati dalla Ditta;

La Ditta ha dichiarato inoltre la presenza di un impianto di purificazione del biogas che viene utilizzato per la rimozione dell’anidride carbonica ed impurità. Il sistema di trattamento è costituito da un impianto "scrubber" ad acqua pressurizzata con successive colonne di assorbimento e desorbimento. Il biometano in uscita viene inviato alla stazione di iniezione in rete mentre l’Off-Gas in uscita dall’impianto contenente CO₂ e tracce residuali di impurità viene inviato in un postcombustore dove, a seguito di una ossidazione termica rigenerativa, si ottiene una miscela

composta essenzialmente da CO₂ che viene convogliata in un apposito impianto di stoccaggio per essere riutilizzata nelle vicine serre come concimazione carbonica. In caso di malfunzionamento o manutenzione del post-combustore, l'Off-Gas verrà fatto passare in un impianto di abbattimento a carboni attivi prima di essere scaricato in atmosfera dall'emissione **E3**. La Ditta ha precisato che il gas espulso sarà composto prevalentemente da N₂, CO₂, O₂, e H₂O, da un residuo di CH₄ <1% e da tracce di H₂S. Nel caso invece di mancato fabbisogno di CO₂ da parte delle serre e non vi sia la possibilità di un ulteriore accumulo, l'uscita del post-combustore verrà convogliata direttamente alla suddetta emissione. La Ditta ha precisato che il gas espulso sarà composto prevalentemente da N₂, CO₂, O₂, e H₂O, con tracce di CO, NO_x, SO_x e H₂S. A parere di questo ST si ritiene che questa emissione ricada tra quelle soggette all'autorizzazione di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06. Ai fini della massima tutela ambientale, in assenza di disposizioni normative specifiche per questa nuova tipologia di impianti, in considerazione del fatto che si ritiene comunque che la potenziale presenza di vari inquinanti debba essere normata, si propone di inserire in autorizzazione una specifica prescrizione per il rispetto dei limiti per determinati parametri. Quindi, sulla base del D.Lgs 152/06, Parte Quinta - Allegato I parte II, dei valori riportati nella relazione tecnica e dei limiti di parametro per gli inquinanti derivanti dalle emissioni industriali contenuti nella "DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/2427 DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 2022 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, per i sistemi comuni di gestione e trattamento degli scarichi gassosi nell'industria chimica", cui si rimanda, come previsto dall'art. 271 comma 5 del D.Lgs. 152/06, si propongono i limiti da rispettare;

Per l'emissione **E4**, relativa ad una nuova torcia di sicurezza, in sostituzione di quella esistente sull'impianto Euganea, a presidio della linea biogas e dell'eventuale biometano non conforme, che ai sensi di quanto previsto all'art. 272 co.5 del D.Lgs 152/06 non necessita di essere autorizzata, di cui la Ditta dichiara una temperatura di combustione maggiore di 950°C, si evidenzia che la stessa deve assicurare una efficienza minima di combustione del 99% come previsto dalla D.G.R. E.R. 1496/2011, come anche la torcia di sicurezza esistente sull'impianto Il Bue e relativa alla emissione **E5**. Gli eventi di attivazione di tali apparati, la loro causa e durata dovranno essere annotati su apposito registro tenuto a disposizione per i controlli”,
esprimendo una valutazione favorevole con condizioni/prescrizioni alla richiesta della Società per la matrice emissioni in atmosfera:

- Relativamente agli scarichi idrici:

“L'Azienda dichiara l'intenzione di gestire le acque meteoriche analogamente all'esistente, nel seguente modo: - i percolati saranno ripresi con una pompa ed inviati alla pre-vasca per essere immessi in “testa” all'impianto, viceversa le acque meteoriche saranno inviate ad una vasca di prima pioggia dimensionata per le nuove superfici aggiunte. In conformità alla situazione esistente, le acque meteoriche vengono convogliate al pozzetto scolmatore della prima pioggia dove avviene la separazione tra prima e seconda pioggia. La prima pioggia, viene convogliata alla pre-vasca per essere immessa in ingresso al processo biologico. La seconda pioggia viene inviata ad un nuovo invaso di laminazione dimensionato come da parametri del Consorzio di Bonifica della Pianura di Ferrara.

Relativamente allo scarico idrico delle acque meteoriche di seconda pioggia, secondo questa Agenzia, per la tipologia delle acque che dilavano i piazzali, il sistema proposto non risulta idoneo in quanto, secondo la D.G.R. 286/05, Co. “8.1.1”- Par. “III” - Lett.”A”- Caso “2”, che tale

dilavamento in relazione alla tipologia dell' attività che viene svolta, "non si esaurisce con le acque di prima pioggia bensì si protrae nell'arco di tempo in cui permangono gli eventi piovosi", (per la precisione non si esaurisce nell'arco dei primi 15 minuti o 5 mm di pioggia). La Normativa non si riferisce esclusivamente ai rifiuti, ma ricomprende anche le materie prime. A tal proposito, per quanto concerne gli impianti a biogas e a biometano le acque meteoriche ricadono sulle superfici di circolazione dei mezzi operativi che movimentano la biomassa, sulle quali può essere presente materiale trascinato o disperso dai mezzi stessi, il cui dilavamento è potenzialmente inquinante (biomassa per l'alimentazione del digestore, oli esausti, terreno, ecc.). Infatti la D.G.R. 286/05 prevede che qualora l'acqua meteorica vada a dilavare, anche in modo discontinuo, un'area destinata ad attività commerciali o di produzione di beni nonché le relative pertinenze (piazze, parcheggi, ecc.) trasportando con sé residui, anche passivi, di tale attività, la stessa acqua perde la sua natura di acqua meteorica per caratterizzarsi come "acqua di scarico", da assoggettare alla disciplina degli scarichi, compreso l'eventuale regime autorizzativo. Pertanto, essendo tutte le acque meteoriche di dilavamento di fatto potenzialmente contaminate, si ritiene che la Società debba provvedere ad un trattamento di depurazione di tutte le acque meteoriche escluse quelle delle coperture, come previsto dalla D.G.R. 1860/06 al Capitolo I - Par. A2 – punto 4.2 . Possono quindi essere recapitate nell'invaso di laminazione le sole acque meteoriche provenienti dalle coperture delle vasche di stoccaggio e dei digestori. Questa Agenzia ritiene pertanto non accettabile la proposta di gestione delle acque meteoriche di dilavamento presentata dalla Ditta";

VISTO il Contributo istruttorio del Servizio Sistemi Ambientali di Arpae-Ferrara sulla modellistica relativa all'impatto odorigeno, Prot. n. PG/2024/72918 del 19.04.2024, rilasciata nell'ambito del Procedimento Unico ex D.Lgs 387/03, che riporta le seguenti conclusioni:

“In ottemperanza a quanto disposto dalla delibera regionale 1495/2011, si richiede che, a seguito dell'entrata a regime dell'assetto in progetto, venga effettuato il monitoraggio di odori mediante campagne di rilevamento delle emissioni odorigene per la durata di due anni dall'entrata in funzione dell'impianto. Il monitoraggio dovrà essere condotto tenendo conto della norma UNI EN 13725/2022, dovrà essere effettuato nel periodo estivo e prevedere sia il campionamento delle sorgenti qui indicate insieme alle ulteriori sorgenti potenzialmente odorigene individuate, sia il campionamento al confine dell'area di impianto, effettuando per quest'ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti. Al termine del primo anno dovrà essere redatta e trasmessa ad Arpae una relazione annuale con gli esiti del monitoraggio e lo studio modellistico da svolgere secondo quanto disposto nell'Allegato A.1 “Requisiti degli studi di impatto olfattivo mediante simulazione di dispersione” del Decreto Direttoriale 28/06/2023 n. 309. Si anticipa che la ditta dovrà provvedere ad adottare ulteriori misure di contenimento delle emissioni odorigene, qualora si rilevassero segnalazioni di disagio odorigeno. Si concorda con l'inserimento delle alberature sul perimetro dell'area dell'impianto, per un totale di circa 2000 piante”;

VISTA la *Relazione tecnica* del Servizio Territoriale di Arpae-Ferrara, Prot. n. PG/2024/73570 del 19.04.2024, rilasciata nell'ambito del Procedimento Unico ex D.Lgs 387/03, nella quale, valutata la documentazione tecnica e le integrazioni presentate dall'Azienda in merito alle acque di prima e seconda pioggia, ribadisce quanto indicato nella prima Relazione Tecnica (PG/2024/20048 del

01/02/2024), ritenendo non accettabile la proposta di gestione delle acque meteoriche di dilavamento presentata dalla Ditta;

VISTE le note dell'Ufficio Energia-SAC Arpae Ferrara:

- Prot. n. PG/2024/26626 del 07.02.2024 di "Richiesta integrazioni documentali, sospensione del procedimento e trasmissione verbale 1° seduta di Conferenza dei Servizi";
- Prot. n. PG/2024/55263 del 22.03.2024 di "Trasmissione del verbale 2° seduta di Conferenza dei Servizi e delle richieste chiarimenti";
- Prot. n. PG/2024/84163 del 08.05.2024 di "Trasmissione del verbale 3° e ultima seduta di Conferenza dei Servizi";

VISTO che, come risulta dal verbale, nella 3° e ultima seduta di Conferenza dei Servizi, in particolare:

- l'Ufficio AUA di Arpae, ha fatto presente di avere acquisito il parere favorevole con prescrizioni del Servizio Sistemi Ambientali sulla matrice odori e il parere favorevole con prescrizioni del Servizio Territoriale in merito alle emissioni in atmosfera, ma sfavorevole per quanto concerne la gestione delle acque meteoriche, in quanto il sistema proposto (separazione acque di prima pioggia, che vengono riciclate in testa all'impianto, da quelle di seconda pioggia) non garantisce che le acque di seconda pioggia scaricate siano pulite: in merito a tale ultimo aspetto, quindi, chiede alla ditta di trasmettere a breve una relazione relativa agli autocontrolli eseguiti negli ultimi due anni sul pozzetto di scarico delle acque di seconda pioggia, prescritti nei provvedimenti autorizzatori rilasciati per i due singoli impianti a biogas. Per quanto riguarda la gestione degli impianti nella fase di conversione degli impianti a biogas in un unico biometano, si chiede di esplicitare meglio con una relazione come la ditta intenderà gestire questa fase transitoria, con

particolare riferimento alle emissioni in atmosfera (con relativa numerazione). Ha comunicato inoltre che nel provvedimento autorizzatorio si prescriverà di dare comunicazione a questa Agenzia l'inizio di ogni step riconducibile alle fasi di conversione;

- è stata comunicata la conclusione della stessa CdS con approvazione del progetto, richiedendo, per poter rilasciare l'Autorizzazione Unica, la trasmissione di documentazione;

VISTE le integrazioni trasmesse dalla Ditta e acquisite nell'ambito del Procedimento Unico ex D.Lgs 387/03 in data 26.02.2024 (Prot. Arpae n. PG/2024/36701), in data 01.03.2024 (Prot. Arpae n. PG/2024/40364-41178), in data 05.03.2024 (Prot. Arpae n. PG/2024/43089) e, in primo luogo, quelle acquisite in data 31.05.2024 (Prot. Arpae n. PG/2024/100230), a seguito delle richieste formulate nella 3° seduta della CdS, con particolare riferimento ai chiarimenti riguardanti la gestione della fase transitoria di conversione dei due impianti a biogas in un unico impianto a biometano e all'acquisizione dei rapporti di prova degli autocontrolli prescritti nelle Autorizzazioni vigenti, ex D.Lgs 387/03, precedentemente citate, eseguiti sui pozzetti di scarico delle acque di seconda pioggia dei due impianti, per le annualità 2021, 2022 e 2023, dai quali si evince che per i parametri ricercati, come prescritto nelle Autorizzazioni già citate, la presenza dei Solidi Sospesi, BOD5, COD ed Escherichia Coli risulta con valori di concentrazione al di sotto dei limiti di cui alla tabella 3, dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs n. 152/06 e smi;

VISTO che, come dichiarato dalla Ditta, la fase transitoria sopra citata costituita da n. 3 fasi che prevedono, in particolare:

Fase 1 - Realizzazione opere civili di progetto: tali opere non saranno poste in operatività, continueranno a valere le disposizioni degli atti autorizzativi vigenti, ex D.Lgs 387/03

per i due impianti a biogas nel loro esercizio ordinario. La Fase 1 inizia con la Dichiarazione di Inizio Lavori e termina con lo spegnimento dei cogeneratori;

Fase 2 - (Durata circa 5 mesi). Revamping tecnologico, attivazione e collaudo Upgrading: verrà accesa la caldaia per produrre la quota minima di energia termica. L'impianto sarà alimentato in misura ridotta, inizieranno da questo momento a valere le disposizioni della nuova Autorizzazione Unica, ex D.Lgs 387/2003 per l'**impianto unificato**. All'interno di questa fase ricade la prima attivazione dell'impianto di biometano riconvertito, inizio produzione e immissione in rete. La Fase 2 inizia con lo spegnimento dei cogeneratori e termina con il raggiungimento della portata nominale del sistema di Upgrading;

Fase 3 - (Durata circa 4 mesi). Completamento opere accessorie e finiture: in questa fase verranno ultimate le opere civili, di mitigazione paesaggistica e di completamento dell'impianto;

VISTA a tal proposito la tabella presentata dalla Ditta, in particolare per gli aspetti riguardanti le emissioni in atmosfera:

| Unità | Nomenclature attuali AU | Nomenclature future AU | Fase 1 | Fase 2 | Fase 3 |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------|--|-------------------|-------------------|
| Cogeneratore esistente ex Fri-EI | E1-E | | Attivo a regime con limiti emissioni da autorizzazione unica attuale | Spento e dismesso | Spento e dismesso |
| Cogeneratore esistente Il Bue | E1-B | | Attivo a regime con limiti emissioni da autorizzazione unica attuale | Spento e dismesso | Spento e dismesso |

| | | | | | |
|----------------------------|-----|-----------|------------------------|--------------------------------------|---|
| Torcia esistente ex Fri-EI | --- | | Attivo a regime | Spento e dismesso | Spento e dismesso |
| Torcia esistente Il Bue | --- | E5 | Attivo a regime | Attivo a regime | Attivo a regime |
| Nuova torcia | | E4 | Non installato | Installazione, avviamento e collaudo | Attivo a regime |
| Nuovo cogeneratore | | E1 | Non installato | Installazione, avviamento e collaudo | Attivo a regime con limiti autorizzativi E1 |
| Caldaia | | E2 | Non installato | Installazione, avviamento e collaudo | Attivo a regime con limiti autorizzativi E2 |
| Upgrading + Postcombustore | | E3 | Installazione a freddo | Avviamento e collaudo | Attivo a regime con limiti autorizzativi E3 |

VISTO inoltre che la Ditta, nelle integrazioni acquisite al Prot. n. 40364/2024, ha, in particolare, comunicato il limite per il parametro polveri dell'emissione del cogeneratore (E1), garantendo una conc. max di 10 mg/Nmc con riferimento a un tenore di ossigeno pari al 15%;

VISTO il parere favorevole dell'Azienda USL di Ferrara – Dipartimento Sanità Pubblica – U.O.C. Igiene Pubblica, Prot. n. 878 del 08.01.2024 (Prot. Arpae n. PG/2024/1879 del 08.01.2024), per gli aspetti igienico-sanitari di competenza, espresso nell'ambito del procedimento Unico, ex D.Lgs n. 387/03 rilevando, in particolare, che:

- * le attività, adiacenti l'una all'altra, sono ubicate in zona agricola, in confine con case sparse e non sono presenti punti sensibili nelle vicinanze.

- * vengono descritte le modalità gestionali e tecnologiche previste, atte ad evitare inconvenienti igienico sanitari e disagi odorigeni;
- * è stata effettuata una valutazione degli impatti odorigeni ed è previsto un monitoraggio **semestrale** per i primi due anni nel nuovo assetto;

VISTA la nota dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, Prot. n. 21274 del 27.06.2024, (Prot. Arpae n. PG/2024/119161 del 28.06.2024) di trasmissione del Permesso di Costruire SUE-962-2023 del 27.06.2024, all'interno del quale, per la parte riguardante la matrice **rumore**, viene prescritto un monitoraggio acustico in fase di cantiere e post operam (entro 6 mesi dall'ultimazione di lavori), che attesti il rispetto dei limiti riportati nella relazione previsionale di impatto acustico;

PRESO ATTO che gli scarichi civili derivanti dai servizi igienico-sanitari nel locale tecnico sono convogliati ad una vasca a tenuta che viene svuotata periodicamente da Ditta specializzata e che non è prevista la realizzazione di nuovi servizi igienici;

RITENUTO, sulla base dei risultati relativi agli autocontrolli eseguiti alle acque di seconda pioggia dei due impianti, per come sopra indicato, e tenendo conto che si tratta di rete esistente, già autorizzata, a servizio di impianti esistenti, di poter superare il parere sfavorevole del Servizio Territoriale di Arpae per quanto concerne la gestione delle acque meteoriche, che si intende pertanto approvata, mentre si accolgono le prescrizioni ed i limiti riguardanti le emissioni in atmosfera;

RITENUTO inoltre, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, facendo proprie le prescrizioni indicate nelle Relazioni Tecniche/Pareri precedentemente citati;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° Gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 Luglio 2015, n. 13;

RICHIAMATE:

- la D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021, come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 e la D.D.G. n. 77/2022, di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

DATO ATTO:

- che con la Determinazione n. 17/2024 il Dott. Marco Roverati è stato assunto a tempo indeterminato presso l'A.A.C. Centro - Ferrara come dirigente ambientale, ruolo tecnico, a decorrere dal 01.02.2024;
- che con la Delibera del Direttore Generale DEL-2024-65 del 19/06/2024 è stato conferito ad interim alla Dott.ssa Valentina Beltrame l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
- che con la nota PG/2024/121004 del 02.07.2024 la Dott.ssa Valentina Beltrame ha delegato al Dott. Marco Roverati le funzioni dirigenziali attinenti le Autorizzazioni Complesse ed Energia,

Autorizzazioni Rifiuti, AUA e autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;

DATO ATTO che questo provvedimento è endoprocedimentale del procedimento di Autorizzazione Unica ex D.Lgs 387/03;

A D O T T A

l'**Autorizzazione Unica Ambientale** ai sensi dell'art. 4, del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare alla Ditta **SOCIETA' AGRICOLA IL BUE S.R.L.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Bolzano (BZ), Piazza del Grano, n. 3, codice fiscale e p.IVA n. 04242270280, per l'esercizio di un **impianto per la produzione di biometano da biomasse agricole e sottoprodotti agro-zootecnici, con capacità produttiva pari a 500 Sm³/h, dalla riconversione di n. 2 impianti di produzione di biogas**, ubicato nel Comune di Ostellato (FE), Via delle Serre n. 1/A.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

| Settore ambientale interessato | Titolo Ambientale | Ente Competente |
|--------------------------------|---|-----------------|
| Aria | Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 | Arpae |
| Effluenti d'allevamento | Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/06 | Arpae |

| | | |
|--------|--|--------|
| Rumore | Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal D.P.R. n. 227/11 | Comune |
|--------|--|--------|

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) EMISSIONI IN ATMOSFERA

FASI TRANSITORIE, indicate nella premessa del presente atto

1. La Ditta deve comunicare la data di inizio e di fine lavori della **Fase 1**: durante questa Fase, per la matrice "emissioni in atmosfera", devono essere rispettate le prescrizioni indicate negli atti di Autorizzazione Unica (A.U.) ex D.Lgs 387/03, vigenti, citati in premessa, relativamente ai due impianti a biogas. Durante questa fase le emissioni denominate **E1, E2, E3** ed **E4** nella planimetria unita al presente atto come parte integrante (**Allegato "A"**), **non devono risultare attive**, mentre **le emissioni derivanti dalle torce di sicurezza esistenti, rimangono attive**; Al termine della Fase 1, i cogeneratori esistenti denominati E1-E (ex Fri-EI) e E1-B (Il Bue) nelle attuali A.U. e la torcia esistente dell'impianto ex Fri-EI, devono risultare dismessi;
2. La Ditta deve comunicare la data di inizio e di fine lavori della **Fase 2**: dalla data di inizio della Fase 2, che prevede installazione, avviamento e collaudo per le emissioni **E1, E2** ed **E4**, avviamento e collaudo per l'emissione **E3**. Per la matrice "emissioni in atmosfera" valgono le prescrizioni riportate nel presente atto;
3. La Ditta deve comunicare la data di inizio e di fine lavori della **Fase 3**, alla fine della Fase 3 le emissioni **E1, E2, E3** ed **E4**, devono risultare attive e a regime. Valgono le prescrizioni riportate nel presente atto.

IMPIANTO UNIFICATO

4. Le emissioni autorizzate, ai sensi del D.Lgs 152/06 e smi, art. 269, sono quella contrassegnate ed indicate con le sigle “**E1**” (Cogeneratore con potenza termica di 1,55 MWt), “**E2**” (Caldaia di backup con potenza termica di 0,56 MWt), “**E3**” (By-pass post-combustore/Stoccaggio CO₂), nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato “A”**;
5. L’Emissione **E1** (Cogeneratore con potenza termica di 1,55 MWt) alimentato a biogas, che ricade al punto 3 (ultimo paragrafo), Parte III, Allegato I alla Parte V del D.Lgs 152/06, dovrà rispettare i seguenti limiti massimi emissivi:

| EMISSIONE | E1 COGENERATORE 1,55 MWt |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Portata (Nm ³ /h) | 2364 |
| Durata (h/giorno) | 24 |
| Altezza minima (m) | 10 |

Inquinanti (mg/Nm³)

| | |
|--|-----|
| Polveri | 10 |
| COV (espressi come C-rganico totale) escluso il metano | 40 |
| Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 190 |
| Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂) | 40 |
| Monossido di carbonio CO | 300 |

| | |
|---|-------------------------|
| Composti inorganici del cloro (espressi come HCl) | 2 |
| Sistema di abbattimento | Catalizzatore ossidante |
| I valori sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 15%; | |

6. La frequenza degli autocontrolli all'Emissione "E1" dovrà essere almeno annuale. I rapporti di prova dovranno essere resi disponibili in caso di controllo;
7. L'Emissione E2 (Caldaia di backup con potenza termica di 0,56 MWt) alimentata a biogas ed utilizzata per il fabbisogno energetico dell'impianto, in particolare nel periodo invernale, che ricade al punto 1.3 (ultimo paragrafo), Parte III, Allegato I alla Parte V del D.Lgs 152/06, dovrà rispettare i seguenti limiti massimi emissivi:

| EMISSIONE | E2 CALDAIA 0,56 MWt |
|------------------------------|---------------------------|
| Portata (Nm ³ /h) | 670 |
| Durata (h/anno) | 655 |
| Altezza minima (m) | 4 |

Inquinanti (mg/Nm³)

| | |
|--|----|
| Polveri | 20 |
| COV (espressi come C-rganico totale) escluso il metano | 20 |

| | |
|---|-------|
| Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 200 |
| Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂) | 100 |
| Monossido di carbonio CO | 150 |
| Sistema di abbattimento | ----- |
| I valori sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%; | |

8. L'Emissione **E3** (by-pass post-combustor/stoccaggio CO₂) per le valutazioni riportate in premessa, dovrà rispettare i seguenti limiti massimi emissivi per i seguenti parametri:

| EMISSIONE | E3 BY-PASS POST- COMBUSTORE/STOCCAGGIO CO ₂ |
|---|--|
| Inquinanti (mg/Nm ³) | |
| Polveri | 1 |
| COV (espressi come C-rganico totale) escluso il metano | 1 |
| Idrogeno solforato (H ₂ S) | 5 |
| Ammoniaca NH ₃ | 2 |
| I valori sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%; | |

9. Il biogas utilizzato quale combustibile, dovrà rispettare le caratteristiche previste dall'Allegato X

del D.Lgs. 152/06 e smi - Parte Quinta. Tali caratteristiche dovranno essere dimostrate mediante opportune analisi annuali i cui risultati dovranno essere a disposizione per i futuri controlli;

10. Per le **Emissioni "E1", "E2" ed "E3"** dovranno essere osservate le procedure di cui all'art. 269, comma 6, per quanto applicabili alla fattispecie, del D.Lgs. 152/06 e precisamente:
- a) la data di **attivazione** (prove funzionali, collaudo e messa a punto) deve essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo all' Arpae di Ferrara-Servizio Territoriale e all'Unione dei Comuni Valli e Delizie-Servizio Ambiente;
 - b) entro un termine **massimo di 150 giorni** dalla data indicata al precedente punto a), l'impianto deve essere messo a regime;
 - c) dalla data di messa a regime dell'impianto, ed **entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare almeno tre controlli sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli all'Unione dei Comuni Valli e Delizie e all'Arpae di Ferrara-Servizio Territoriale;
11. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed Arpae, annotando sul registro relativo agli

autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;

12. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
13. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41;
14. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;
15. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;

16. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dall'accertamento;
17. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
18. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae che dispongono i provvedimenti necessari;
19. Relativamente alle Emissioni "**E4**" ed "**E5**" derivanti dalle **torce di emergenza**, la Ditta dovrà dotarsi di apposito registro vidimato da Arpae, ove annotare gli eventi di attivazione delle stesse, compresa la durata dei singoli eventi e la loro causa, nonché ogni altra situazione di malfunzionamento/emergenza che abbia ricadute ambientali. Tale registro deve essere tenuto presso l'impianto, sempre aggiornato e a disposizione degli enti di controllo;
20. La suddette torce dovranno assicurare un'efficienza minima di combustione del 99%, come previsto dalla D.G.R. E-R 1496/2011;
21. La Ditta, in ottemperanza a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1495/2011 e a seguito dell'entrata a regime dell'assetto in progetto, dovrà effettuare il monitoraggio di odori mediante **n. 2 campagne all'anno di rilevamento** delle emissioni odorigene per la durata di due anni

dall'entrata in funzione dell'impianto. Una delle due campagne annuali, dovrà essere effettuata nel periodo estivo.

I monitoraggi dovranno essere condotti tenendo conto della norma UNI EN 13725/2022 e prevedere sia il campionamento delle sorgenti indicate insieme alle ulteriori sorgenti potenzialmente odorigene individuate, sia il campionamento al confine dell'area di impianto, effettuando per quest'ultimo un campionamento a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti. Al termine del primo anno dovrà essere redatta e trasmessa ad Arpae una relazione annuale con gli esiti dei monitoraggi e lo studio modellistico da svolgere secondo quanto disposto nell'Allegato A.1 "Requisiti degli studi di impatto olfattivo mediante simulazione di dispersione" del Decreto Direttoriale 28/06/2023 n. 309;

22. Qualora in futuro dovessero evidenziarsi condizioni di disagio olfattivo, la Ditta dovrà provvedere ad adottare ulteriori misure di contenimento delle emissioni odorigene;
23. La gestione e conduzione dell'impianto di produzione del biometano dovrà essere svolta secondo quanto indicato dalle D.G.R. E-R n. 1495/2011;

B) UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

1. L'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento deve essere condotta nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 2/2024 e delle norme vigenti in materia. In particolare, lo spandimento potrà essere effettuato solo sui terreni indicati nel quadro 10 della Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento presentata, rispettando la quantità massima di azoto ammissibile per le zone vulnerabili ai nitrati;

2. Le eventuali modifiche rispetto a quanto autorizzato con il presente atto, con particolare riferimento a questo paragrafo, sono da ritenersi “non sostanziali” (ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.P.R. n. 59/2013) e devono essere comunicate attraverso il Portale Regionale Gestione Effluenti, se riguardano:
- a) stoccaggi reflui se in aumento o a parità di volumi, distinti tra stoccaggi per liquidi e stoccaggi per solidi;
 - b) variazione di terreni oggetto di spandimento se in aumento o in diminuzione purché sia garantita la superficie utile necessaria rispetto all'azoto prodotto in azienda e destinato al suolo agricolo.

C) IMPATTO ACUSTICO

1. Entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori, la Ditta deve effettuare un monitoraggio acustico che attesti il rispetto dei limiti riportati nella relazione previsionale di impatto acustico.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica **domanda di voltura**.

Per il **rinnovo** della presente **Autorizzazione Unica Ambientale**, **almeno sei mesi prima della scadenza** il gestore deve inviare a questa Agenzia una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma, 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di 15 anni dalla data di rilascio del presente atto che costituisce parte integrante dell'Autorizzazione Unica ex D.Lgs 387/03.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti Comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

Il presente atto, firmato digitalmente, completo dei relativi allegati, dovrà essere unito, come parte integrante, all'atto finale di Autorizzazione Unica, che verrà rilasciato da questo Servizio, ai sensi del D.Lgs 387/2003.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di Arpae.

Il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione dalla corruzione ai sensi della legge 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di Arpae.

Firmato Digitalmente
Il Dirigente Delegato
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dott. Marco Roverati

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.